

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI n. 5 ACCELERATORI LINEARI
DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE CAMPANIA**

SO.RE.SA S.P.A.

~

RTI ELEKTA S.P.A./ TEKNOS S.r.L.

LOTTO 1 – A.O. GAETANO RUMMO di Benevento

LOTTO 2 - A.O.U. OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA – Salerno

LOTTO 4 - A.O. S.G. MOSCATI di Avellino

CONVENZIONE
per l'affidamento della fornitura di n. 5
ACCELERATORI LINEARI
destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania

LOTTO 1 – A.O. GAETANO RUMMO di Benevento

LOTTO 2 – A.O.U. OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA – Salerno

LOTTO 4 – A.O. S.G. MOSCATI di Avellino

Lotto 1: CIG n. 6244341135 (A.O. GAETANO RUMMO di Benevento)

Lotto 2 CIG n. 6252806ABC (A.O.U. OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA – Salerno)

Lotto 4 CIG n. 6252830E89 (A.O. S.G. MOSCATI di Avellino)

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **08** del mese di **Settembre** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1 Torre Saverio da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22/08/1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2014

E

RTI ELEKTA S.P.A. (mandataria) – TEKNOS S.R.L. (mandante), in seguito denominata "impresa", con sede legale in Milano alla Piazza Filippo Meda n. 3, P.Iva/C.F. 02723670960, Azienda Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in seguito denominata "RTI" con la ditta TEKNOS SRL con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella n. 88, P.Iva/C.F. 02399110614, giusta atto per Notar dott. Vincenzo di Caprio di Caserta del 01/09/2015, Rep.89.022, Racc. 33.502 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Monza il 07/09/2015 al n. 20774/1T, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Fabrizio Manelli nato a Milano il 05/10/1957, C.F. MNL FRZ 57R05 F205H, in qualità di Procuratore Speciale della Mandataria (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l'art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. 4/2011, successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".
- b) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";



- c) che la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 1 dicembre 2014, ha approvato il "Piano di rafforzamento delle attrezzature tecnologiche di alta qualità medico scientifica delle Aziende Sanitarie – Obiettivo Operativo 5.3 "SANITÀ" dell'Asse 5 "Società dell'informazione" ai sensi della DGRC n. 425 del 09.08.2012 e ha individuato So.Re.Sa. S.p.A., in osservanza dell'art. 2 co15 della L.R. n. 24 del 2005, quale ente delegato per il sistema sanitario regionale ad effettuare le procedure di acquisto delle attrezzature tecnologiche ad alto contenuto innovativo indicate nell'allegato piano di potenziamento alla citata delibera;
- d) che nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
- **Amministrazione/i Contraente/i o Amministrazione/i:** le Aziende Ospedaliere "G.Rummo" di Benevento, "Ruggi d'Aragona" di Salerno, "Federico II" di Napoli e "Moscati" di Avellino operanti nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato Speciale mediante l'emissione dell'Atto di adesione
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - **Atto di adesione:** il documento con il quale l'Amministrazione contraente comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati (tra cui il Capitolato Speciale) e nell'Atto di adesione. Costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore;
 - **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Soresa, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordini di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Atto di adesione;
- g) che la Soresa, in esecuzione dei compiti assegnati dalla Regione Campania, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione degli operatori economici per la **Fornitura di ACCELERATORI LINEARI destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania** mediante determina del Direttore Generale Soresa n. 67 del 07/05/2015;
- h) che il Fornitore, con **determina del Direttore Generale Soresa n. 119 del 03/08/2015**, è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Soresa e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativo allegato, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Soresa nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima

Convenzione le condizioni generali di ogni contratto concluso dalla singola Amministrazione Contraente con l'emissione dell'Atto di adesione;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- *l'Allegato "A" (Capitolato Speciale) e relativi allegati;*
- *l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore);*
- *l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).*

Art. 2 - Disciplina Applicabile e Criterio di Prevalenza

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i Contratti attuativi della medesima sono regolati:

- a) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

I singoli contratti attuativi sono regolati, altresì, dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali.

2. Le clausole della Convenzione e del Contratto attuativo della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Soresa, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nel Contratto di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con il Contratto di Fornitura, Soresa e/o l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi accessori di cui ai **lotti nn. 1-2 e 4** di seguito indicato



LOTTO	CIG	AZIENDA SANITARIA	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
1	6244341135	A.O. GAETANO RUMMO di Benevento	€ 3.281.941,41
2	6252806ABC	A.O.U. OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - Salerno	€ 3.283.457,07
4	6252830E89	A.O. S.G. MOSCATI di Avellino	€ 3.284.436,27
		Totale complessivo	€ 9.849.834,75

a favore delle Amministrazioni contraenti; tutto ciò va prestato come richiesto dalla singola Amministrazione Contraente con l'ordinativo di fornitura, sino alla concorrenza del valore indicato nell'Atto di adesione.

3. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo di Fornitura, nel Verbale di Consegna purché non in contrasto con le condizioni contenute nei documenti di gara.

4. Le prestazioni da fornire saranno determinate in concreto con quanto specificato dalla singola Amministrazione contraente nell'Atto di adesione, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Speciale.

Art. 4 - Adesione alla Convenzione

1. Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere valido Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Sanitaria adotta l'Atto di adesione, designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, e l'eventuale Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dall'Amministrazione oltre che al Fornitore anche a Soresa.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Art. 5 - Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1. La presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa.

2. Per durata della Convenzione s'intende il termine entro cui la singola Amministrazione Contraente può inviare l'Atto di adesione relativo alla Convenzione medesima; questa resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di fornitura nell'ambito della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi.



3. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l'efficacia della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio/fornitura in oggetto, nelle more del successivo affidamento.
4. **La durata dei singoli Contratti di fornitura è annuale con decorrenza dalla data di trasmissione dei relativi Atti di adesione.** Nel corso di tale periodo, la singola Amministrazione Contraente potrà emettere gli ordinativi di fornitura fino al conseguimento del quantitativo massimo indicato nell'atto di adesione.
5. L'importo del contratto è determinato dal quantitativo indicato nell'Atto di adesione e dai prezzi unitari riportati in offerta economica.

Art. 6 - Obblighi Generali del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura per il quale abbia ricevuto preventivamente l'Atto di adesione corredati di nulla osta di Soresa e comunque i cui importi non siano eccedenti il valore complessivo dei suddetti Atti.
2. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso i servizi delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP dell'Amministrazione stessa; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura della presente Convenzione è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel singolo Contratto di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della corrispondente Amministrazione e/o della Soresa, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) comunicare tempestivamente alla Soresa e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - e) non opporre alla Soresa e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - f) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Soresa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.



7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Soresa, per quanto di propria competenza.
8. Il Fornitore si obbliga a:
- (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti o alla Soresa, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle Forniture di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura;
 - (b) prestare le forniture e i servizi connessi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Soresa ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare alla Soresa, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
- (a) prestare la fornitura e i servizi connessi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Speciale e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - (b) manlevare e tenere indenne Soresa nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dell'apparecchiatura fornita agli utilizzatori e oggetto della Convenzione.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Soresa e all'Amministrazione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione;

Art. 7 - Condizioni Generali della Convenzione

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Soresa il certificato di verifica di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all'art. 322 D.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306 D.P.R. n. 207/2010.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 8 - Verifiche e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla Soresa, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a darne comunicazione a Soresa.



3. Il monitoraggio di tutta la fornitura oggetto della Convenzione è effettuato dalla Soresa mediante l'uso di strumenti di "Information Technology"; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

Art. 9 - Corrispettivi, Fatturazioni e Pagamenti

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore, per periodo di competenza, sono calcolati in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura.
4. I pagamenti saranno accreditati sul conto corrente **Codice IBAN IT 72R 03104 32640 000000820612** i cui estremi saranno comunicati a seguito di stipula della convenzione; Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Soresa/all' Amministrazione ordinante le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.
6. I pagamenti verranno effettuati secondo i termini e le condizioni previsti dal d. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

Art. 10 - Deroga all'eccezione di Inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art. 11 - Penali

1. Il criterio di calcolo delle penali è riportato nello specifico articolo 10 del Capitolato Speciale *"Livelli di servizio e penali"*.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura o un servizio connesso in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Speciale e ai singoli contratti di fornitura. In tal caso l'Amministrazione Contraente ovvero Soresa, applicheranno al Fornitore la penale relativa sino alla data in cui la fornitura verrà eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, e agli atti sopra citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati dall'Amministrazione Contraente ovvero da Soresa per iscritto al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, ovvero di Soresa, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Amministrazione Contraente, al fine dell'eventuale, necessaria, escussione, anche parziale, della cauzione definitiva, comunicherà a Soresa l'inadempimento in questione.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente ovvero di Soresa a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nell'ambito della presente Convenzione, nonché del singolo contratto di fornitura, è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)



dell'importo massimo complessivo della Convenzione, ovvero del singolo contratto di fornitura. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione, ovvero del singolo contratto di fornitura, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento, fermo restando l'effettuazione della comunicazione di cui al comma 4.

Art. 12 - Divieto di Cessione della Convenzione, dei Contratti e dei Crediti

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 13 - Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva di importo pari ad **Euro 492.491,74**, il tutto secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Soresa.

2. La garanzia opera nei confronti di Soresa, a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla stipula dei rispettivi Contratti di fornitura.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa (n.q. di Centrale di Committenza) e delle Amministrazioni Contraenti, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di Soresa, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore degli Enti Contraenti e di Soresa, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di Soresa, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa da Soresa a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato da Soresa soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti in proporzione del peso dei singoli Ordinativi di Fornitura regolarmente eseguiti rispetto all'80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Soresa.

Art. 14 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e dei conseguenti Contratti, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere il proprio Contratto. In ogni caso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) fornitura di apparecchiatura difforme dalle caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale e relativi allegati;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Soresa;
- c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 co. 7 ("Penali") della presente Convenzione;
- d) esito negativo del "secondo collaudo", come da art. 5 Capitolato speciale.

2. Si conviene, altresì, che Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere la Convenzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di Cessione della Convenzione, dei Contratti e dei Crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.

3. In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione del Contratto di Fornitura, Soresa e/o le singole Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Soresa e/o delle singole Amministrazioni al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 15 - Recesso

1. La Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. mutamenti di carattere organizzativo riguardanti la stessa Soresa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al singolo Contratto di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Fornitura medesimo,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

2. La Soresa e/o le Amministrazioni potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

3. Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 16 - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura comprensivi del periodo di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia con massimale non inferiore a € 2.500.000,00. La polizza dovrà essere presentata al fine della stipula della Convenzione.

2. La garanzia dovrà comprendere:

- a. il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all'esecuzione della fornitura;
- b. il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone o cose a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti;
- c. il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- d. responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionali, ecc.
- e. La garanzia dovrà altresì comprendere:
 - i. i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose della singola Amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
 - ii. i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
 - iii. i danni da esalazione fumogene o i danni derivanti da inquinamento accidentale;
 - iv. i danni ai locali nei quali si svolge l'attività.

Art.17 - Subappalto

Il Fornitore:



non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione;

Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- ☐ potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni Contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall'art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2 del citato d.lgs.
4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 18 - Responsabili

1. Il **dott. Fabrizio Manelli**, Responsabile del Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Soresa, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. L'**Avv. Gianmarco Massa**, Responsabile della Convenzione per conto di Soresa, è il referente responsabile nei confronti del Fornitore e delle Amministrazioni Contraenti e svolge tutti i compiti e le funzioni previste quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Eseguire il monitoraggio circa l'applicazione della Convenzione;
 - Applicare le penali di competenza di Soresa;
 - Rilasciare la certificazione per lo svincolo parziale della cauzione;
 - Disporre verifiche e ispezioni a campione sulla corretta esecuzione dei contratti;
 - Proporre la risoluzione e/o la revoca della Convenzione al Direttore Generale di Soresa.
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione dell'Atto di Adesione:
- alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010;
 - alla eventuale nomina del Direttore dell'esecuzione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;

Art. 19 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della



Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

- e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Soresa di incamerare la cauzione prestata.

Art. 20 - Trattamento dei Dati Personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Contratti - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Soresa tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Soresa da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet www.soresa.it.

3. La trasmissione dei dati dal Fornitore a Soresa avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art 21 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, il Fornitore:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- 1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;

2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 23 - Fuori Produzione

1. Il Fornitore potrà non fornire un articolo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare alla Soresa ovvero alla singola Amministrazione Contraente:
 - a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, (in alternativa)
 - b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Soresa ovvero alla singola Amministrazione Contraente un prodotto in alternativa a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime

condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito. Al riguardo Soresa, ovvero la singola Amministrazione Contraente, verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito. All'esito positivo della verifica la Soresa, ovvero la singola Amministrazione Contraente, potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

2. In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, Soresa potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore addebitando la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.

In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un prodotto oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione dello stesso, Soresa si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta di sostituzione del dispositivo, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Art. 24 - Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare alle Amministrazioni l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire i prodotti oggetto della Convenzione senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità da parte di Soresa e/o da parte della singola Amministrazione Contraente del nuovo prodotto offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art. 25 - Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 26 - Clausola Finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o del Contratto attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o del Contratto (o di parte di essi) da parte della Soresa e/o dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

SO.RE.SA. S.p.A.

Ing. Renato Di Donna



RTI ELEKTA S.p.A. / TEKNOS S.r.L.

Dott. Fabrizio Manelli



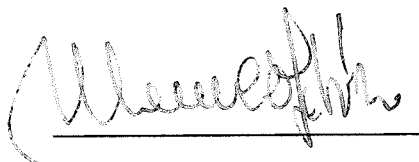
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 (Adesione alla Convenzione); Articolo 5 (Art. Durata, Ammontare della Convenzione e del Contratto di Fornitura); Articolo 6 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 7 (Condizioni Generali della Convenzione); Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio); Articolo 9 (Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti); Articolo 10 (Deroga all'eccezione di inadempimento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 13 (Cauzione Definitiva); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Subappalto); Articolo 19 (Trasparenza); Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 22 (Adempimenti del fornitore derivanti dal Protocollo di legalità); Articolo 23 (Fuori Produzione); Articolo 24 (Evoluzione tecnologica); Articolo 25 (Foro competente); Art.26 (Clausola Finale).

RTI ELEKTA S.p.A. / TEKNOS S.r.L.

Dott. Fabrizio Manelli





Procedura aperta per la fornitura di n. 5

ACCELERATORI LINEARI

destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania

B-CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

Sommario	1
Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 - Oggetto	5
Art. 3 - Condizioni di fornitura	8
Art. 4 - Termini di consegna.....	12
Art. 5 - Collaudo.....	14
Art. 6 - Formazione del Personale.....	17
Art. 7 - Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full-risk	18
7.1 Garanzia	18
7.2 Assistenza e manutenzione Full-Risk.....	18
7.2.1 Manutenzione preventiva	20
7.2.2 Manutenzione correttiva	22
Risoluzione dei guasti.....	24
7.2.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura	26
Rapporto di lavoro (RIT)	28
Art. 8 - Servizio opzionale: smontaggio, ritiro e smaltimento apparecchiature e relativi accessori ai fini del trattamento R.A.E.E.	29
8.1 Servizio di Smontaggio non conservativo ai fini del ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).	30

www.soresa.it
SO.RE.SA. S.p.a. con unico Socio
Sede legale: Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli
Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012

Capitale sociale Euro 500.000,00 Interamente versati - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 04786681215



8.2 Servizio di Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E.	31
Art. 9 - Servizio opzionale: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 60 mesi	33
Art. 10 - Livelli di Servizio e Penali	34

www.soresa.it
SO.RE.SA. S.p.a. con unico Socio
Sede legale: Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli
Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012

Capitale sociale Euro 500.000,00 Interamente versati - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 04786681215

Art. 1 – Definizioni

- ❑ **Amministrazione/i contraente/i:** le AA.SS. operanti nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, destinatarie della fornitura, che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato Speciale mediante l'emissione dell'Atto di Adesione e relativo ordinativo di fornitura.
- ❑ **Apparecchiature:** si intendono i prodotti rientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: "L'insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola strumentazione" (Ministero della Salute). In questo caso ci si riferisce all'Acceleratore Lineare e relativi accessori.
- ❑ **Accessorio:** prodotto che, pur non essendo necessariamente un dispositivo, sia destinato in modo specifico dal Fabbrikante ad essere utilizzato con un'apparecchiatura per consentirne l'utilizzazione prevista dal Fabbrikante stesso.
- ❑ **Sistema Accessoriale:** si intende il TPS, il R&V, il sistema di immobilizzazione e posizionamento, il sistema di dosimetria e controlli di qualità.
- ❑ **Libro Macchina:** Ai fini del rispetto della normativa regionale sull'Accreditamento, deve essere costituito, mantenuto ed aggiornato il fascicolo macchina. Il fascicolo macchina deve contenere la documentazione sotto elencata, ove applicabile:
 - Rapporto di consegna/accettazione;
 - Certificato di collaudo;
 - Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;

- Manuale d'uso;
- Manuale di service;
- Chiavi hardware e software previste dall'apparecchiatura nella configurazione fornita;
- Richiesta di intervento;
- Rapporto di lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);
- Verbale di verifica di sicurezza elettrica e di controllo funzionale e prestazionale;
- Verbale di dismissione.

❑ **Responsabile delle Tecnologie:** il Responsabile delle Tecnologie è colui che ha in carico le tecnologie afferenti al proprio Dipartimento/U.O.C./SSD etc. ossia rispettivamente il Direttore di Dipartimento, il Direttore U.O.C., il Dirigente di SSD etc. dell'Amministrazione contraente destinataria secondo la propria autonoma organizzazione aziendale. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.

❑ **Responsabile della Manutenzione:** il Responsabile della Manutenzione è colui che, secondo la organizzazione aziendale di ciascuna Amministrazione contraente, è deputato alla gestione delle attività manutentive sulle apparecchiature: in genere è l'ingegnere clinico dell'Amministrazione contraente, ove presente. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.

❑ **Tecnico Verificatore:** personale tecnico specializzato autorizzato ad effettuare interventi di manutenzione preventiva, correttiva, straordinaria e verifica di sicurezza elettrica, controlli funzionali e prestazionali.

❑ **Rappresentante del Fornitore per collaudo e/o formazione:** personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo e/o formazione indicato dall'Aggiudicatario. Tale

personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo e/o attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.

- ❑ **Ordinativo di fornitura:** si intende il documento con il quale l'Amministrazione contraente manifesta la volontà di acquisto al Fornitore a seguito di adesione alla Convenzione So.Re.Sa. Ogni attività/prescrizione/adempimento (es. tempi di consegna, collaudo, decorrenza della garanzia e della manutenzione) descritta nel presente Capitolato Speciale è da riferirsi a ciascun ordinativo di fornitura emesso da ciascuna Amministrazione contraente relativo a ciascun sito destinatario (es. A.O. Rummo di Benevento – U.O. Radioterapia).
- ❑ **Fabbricante:** “la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto” (Decreto Legislativo n. 46/97).

Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di Acceleratori lineari e sistemi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Aziende Sanitarie della Regione Campania: A.O. Rummo, A.O.U. Ruggi, A.O.U. Federico II, A.O. Moscati, A.O.U. SUN, alle condizioni disciplinate nel presente Capitolato Speciale:

Lotto	Destinatario	Descrizione Apparecchiatura
Lotto n. 1	A.O. G. Rummo	Acceleratore Lineare dual energy completo di accessori e sistemi accessori
Lotto n. 2	A.O.U S. Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona	Acceleratore Lineare dual energy completo di accessori e sistemi accessori
Lotto n. 3	A.O.U. Federico II	Acceleratore Lineare dual energy completo di accessori e sistemi accessori
Lotto n. 4	A.O. G. Moscati	Acceleratore Lineare dual energy completo di accessori e sistemi accessori
Lotto n. 5	A.O.U Sun	Acceleratore Lineare single energy completo di accessori e sistemi accessori

Si riporta l'allestimento dell'Acceleratore Lineare completo di accessori (di seguito semplicemente definito Acceleratore Lineare o Linac):

- Acceleratore Linear a singola o doppia energia completo di:
 - n. 1 Lettino di trattamento,
 - n. 1 Consolle di comando,
 - n. 1 Sistema di controllo di gating respiratorio (solo per i lotti n. 1, 2, 3, e 4),
 - n. 1 Sistema di Imaging Portale (EPID),
 - n. 1 Sistema Image-guided Radiation Therapy (IGRT),
 - n. 1 Sistema di posizionamento e videosorveglianza del paziente;
 - Qualsiasi altra dotazione accessoriale prevista nelle Caratteristiche minime (Allegato B/1) e necessaria per la fornitura "pronto all'uso"
 - Qualsiasi altra dotazione offerta dal concorrente secondo i parametri a punteggio.

Inoltre, inclusa nella fornitura, sono richiesti i seguenti **sistemi accessori**:

- n. 1 Treatment Planning System (TPS),
- n. 1 Sistema di Record and Verify (R&V),
- Sistemi di immobilizzazione e posizionamento,

- Sistema di dosimetria e controlli di qualità,
- Elementi di arredo e non,
- Qualsiasi altra dotazione accessoriale prevista nelle Caratteristiche minime (Allegato B/1) e necessaria per la fornitura “pronto all’uso”,
- Qualsiasi altra dotazione offerta dal concorrente secondo i parametri a punteggio.

Inoltre, l’oggetto della Convenzione, che verrà stipulata con l’Aggiudicatario della gara per singolo lotto, è la fornitura di:

- a) Acceleratori lineari e sistemi accessori in configurazione minima aventi le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato speciale e relativo allegato ed i requisiti migliorativi, eventualmente offerti in sede di gara fino al “pronto all’uso”;
- b) Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo della fornitura, secondo le condizioni di minima e migliorative stabilite nel Capitolato speciale ed i requisiti migliorativi:
 - consegna e installazione;
 - collaudo e formazione del personale;
 - servizio di garanzia per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo della singola apparecchiatura e relativi accessori;
 - servizio di assistenza e di manutenzione “*full risk*” per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, salvo offerta migliorativa presentata in gara, a partire dalla data di collaudo positivo effettuato da ciascuna Amministrazione Contraente;

c) Servizi opzionali a pagamento di seguito riportati:

- Smontaggio non conservativo delle apparecchiature, ai sensi della normativa sui R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- Estensione del servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di 60 (sessanta) mesi sul Linac e relativi sistemi accessori, ordinati da ciascuna Amministrazione Contraente. Il seguente servizio può essere attivato anche esclusivamente per il solo Linac ovvero sul Linac e uno o più sistemi accessori senza che l’Aggiudicatario possa opporre alcuna riserva, al costo del 10 % del valore aggiudicato del bene oggetto del servizio.

La fornitura offerta deve essere nuova di fabbrica e di prima installazione, di ultima generazione presente sul mercato (intendendo per tale l’ultima release immessa in commercio del modello offerto alla data dell’ordinativo), e “pronta all’uso” fino al definitivo posizionamento.

Art. 3 - Condizioni di fornitura

L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura dei beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale. Inoltre, si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica da parte del Fornitore.

La consegna della fornitura si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo ("pronto all'uso"). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell'*ordinativo di fornitura*. L'eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto ad installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell'art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l'imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l'imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d'arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Assertioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

L'Aggiudicatario si impegna, con oneri inclusi nel prezzo offerto, a:

1. consegnare le apparecchiature e relativi sistemi accessori all'ultima release immessa in commercio alla data dell'ordinativo del modello che intende offrire;
2. fornire i supporti che si dovessero rendere necessari per la piena integrazione con i sistemi informatici aziendali, incluso RIS/PACS secondo gli standard in uso ed entro la data di conclusione delle operazioni di installazione;
3. consegnare, in fase di collaudo, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento/modifica per tutta la durata del contratto

fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica (incluso il periodo rientrante nell'attivazione del servizio opzionale di estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk come da art. 9);

4. fornire, realizzare ed installare i supporti, eventualmente necessari, al funzionamento delle apparecchiature e relativi sistemi accessori (rotaie, supporti di sostegno, a sistemi pensili, monitor, etc.);
5. realizzare ogni opera edile ivi compreso il consolidamento strutturale eventualmente necessario per consentire l'istallazione della fornitura fino al "pronto all'uso" qualora il bunker non risultasse idoneo a sostenere il peso del LINAC offerto in gara: sarà cura del concorrente verificare ogni circostanza che possa incidere su questi aspetti ivi compreso eseguire eventuali prove di carico, saggi ecc. qualora la documentazione prodotta dall'Amministrazione Contraente risultasse insufficiente o/e carente;
6. realizzare qualsiasi opera che si dovesse rendere necessaria per ragioni radioprotezionistiche qualora il LINAC non fosse installato nella posizione, orientamento ed isocentro indicati nelle specifiche tecniche di gara per il lotto n. 4 o rilevate in fase di sopralluogo per ciascun sito per i lotti n. 1, 2, 3 e 5;
7. prendere provvedimenti e provviste atti a limitare ogni impatto o interferenza con il regolare svolgimento delle attività dell'Amministrazione contraente, che dovranno essere garantite anche nei reparti e nelle aree adiacenti il cantiere, nonché i provvedimenti, anche di sfalsamento temporale, anche in giorni prefestivi e festivi e/o in orario notturno, necessari ad eliminare o comunque limitare al massimo ogni possibile impatto o interferenza;

8. a consentire l'accessibilità, in condizioni di sicurezza, a tutti gli operatori coinvolti negli interventi programmati e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento sia degli impianti tecnologici, di controllo di tutti i componenti, elementi e macchine esistenti e di nuova installazione da parte dell'Amministrazione contraente ovvero Ditte terze;
9. a consentire l'accessibilità, in condizioni di sicurezza, a tutti gli operatori coinvolti negli interventi di adeguamento radioprotezionistico e/o opere edili dell'area/locali coinvolta nell'appalto da parte indicate dell'Amministrazione contraente ovvero Ditte terze (salvo il caso in cui queste attività siano ricomprese nell'appalto).

Data l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell'Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso, la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

La fornitura dovrà avvenire in coerenza con le informazioni presentate in gara nell'*Elaborato tecnico* come da documentazione tecnica richiesta. Il Fornitore si impegna altresì a fornire la propria assistenza e tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dei lavori prevedendo anche uno o più sopralluoghi al sito di installazione, a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione contraente.

Tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie alla predisposizione del locale indicate nell'elaborato tecnico saranno a totale carico dell'Amministrazione contraente con

esclusione del consolidamento strutturale e adeguamento radioprotezionistico eventualmente necessario per le motivazioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

Art. 4 - Termini di consegna

La consegna della fornitura si intendono “porto franco” e comprensive di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio (l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura. All'atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T. La data ultima, in ordine temporale, costituirà la data di effettiva consegna dei beni al destinatario (c.d. “data di effettiva consegna”), che diverrà il riferimento per calcolare i giorni trascorsi tra l'ordinativo di fornitura e la data di effettiva consegna al destinatario.

La consegna, presso i locali indicati dall'Amministrazione contraente, dei beni ordinati dovrà concludersi tassativamente entro 90 giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo, salvo offerta migliorativa presentata in gara.

L'Aggiudicatario deve richiedere per iscritto la consegna delle aree/locali d'intervento, qualora necessario al fine dell'esecuzione corretta della fornitura. L'Amministrazione contraente, ove ritenga giustificata la richiesta, dovrà rendere disponibili le aree/locali di intervento all'Aggiudicatario, per consentire le operazioni di installazione per il tempo strettamente necessario allo scopo.

La data di messa a disposizione delle aree/locali al Fornitore per consentire le operazioni di installazione non può essere antecedente alla data di effettiva consegna dei beni al

destinatario, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione contraente; in ogni caso, come data di messa a disposizione deve intendersi la data di effettiva consegna dei beni al destinatario (c.d. "data di messa a disposizione effettiva") per la valutazione delle penali applicabili. Le operazioni di installazione dovranno concludersi:

- entro 60 giorni solari, salvo offerta migliorativa presentata in gara, dalla "data di messa a disposizione effettiva" delle aree/locali, ove necessaria;

ovvero

- entro 60 giorni solari, salvo offerta migliorativa presentata in gara, dalla data di effettiva consegna al destinatario ove non necessaria la messa a disposizione delle aree/locali.

A termine delle operazioni di installazione dovrà essere redatto un apposito "verbale di installazione", predisposto dal Fornitore e sottoscritto in contraddittorio tra il/i Rappresentante/i dell'Amministrazione contraente e del Fornitore. Tale verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- data e numero dell'ordine;
- data e numero dei D.d.T.;
- data di consegna;
- data dell'avvenuta installazione;
- elenco dei beni con relativi S/N dell'apparecchiatura ed i relativi accessori ove applicabili;
- elenco dei software installati.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 10.

Art. 5 - Collaudo

Il collaudo dovrà essere effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Guida CEI 62-122 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" e sue eventuali ss.mm.ii.

Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 15 giorni solari dal termine delle operazioni di installazione salvo diversa disposizione motivata dell'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente, in contraddittorio con il Fornitore, dovrà redigere apposito "*verbale di collaudo*".

L'esito positivo del collaudo presuppone che il personale preposto abbia:

- verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato, deliberato ed ordinato e risulti "pronto all'uso";
- effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo;
- effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo;

- verificato che la documentazione tecnico/amministrativa a corredo sia stata consegnata e risulti presente alla data del collaudo ivi comprese ad esempio le password di sistema.

La fornitura si intenderà accettata in ogni sua parte se il *collaudo* avrà avuto esito positivo.

In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all'esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati.

Ove l'apparecchiatura e relativi sistemi accessori o loro parti non superi in tutto o in parte le prescritte prove funzionali e più in generale di collaudo, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 15 giorni solari dalla conclusione delle operazioni di installazione, salvo diversa disposizione motivata dell'Amministrazione contraente.

Se entro tale termine l'apparecchiatura e/o suo sistema accessorio non superi in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare l'apparecchiatura e/o suo sistema accessorio e provvedere alla sostituzione della stessa, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione contraente. Resta salvo il diritto da parte dell'Amministrazione contraente, a seguito di secondo collaudo con esito negativo relativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativo all'ordinativo di fornitura del sito interessato.

Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dall'Amministrazione contraente, successivo ai 15 giorni solari a partire dalla conclusione delle operazioni di prima installazione (art.4 del Capitolato speciale). L'Amministrazione contraente applicherà le penali di cui all'art. 10, fatto salvo il maggior danno.

Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l'ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.) e con il supporto di personale proprio. Tale strumentazione ed il personale dovrà essere reso disponibile a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

In sede di collaudo, dovrà essere costituito il "Libro Macchina" per ciascuna apparecchiatura e ciascun sistema accessoriale ove applicabile, che dovrà pertanto contenere oltre alla documentazione elencata all'art. 1 (ove applicabile) anche in formato digitale/digitalizzato, anche:

- Copia originale dei pacchetti software e relative licenze d'uso;

oltre che fornire indicazione sulle modalità di comunicazione con il Fornitore.

L'Amministrazione contraente ha l'obbligo di non utilizzare per uso clinico le apparecchiature e relativi sistemi accessori installate prima della conclusione positiva delle operazioni di collaudo, in caso contrario la fornitura è da intendersi collaudata con esito positivo alla data del primo utilizzo clinico.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 10.

Art. 6 - Formazione del Personale

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato della fornitura entro la data prevista dall'Amministrazione contraente per il *primo utilizzo clinico*.

Il suddetto corso dovrà svolgersi **in lingua italiana** in conformità al D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.

Tale attività dovrà riguardare almeno:

- L'uso dell'apparecchiatura, dei sistemi accessori e di ogni altro dispositivo compreso i software in ogni loro funzione;
- Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbrikante;
- Le procedure per la risoluzione degli inconvenienti più frequenti.

L'indicazione dell'avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale sottoscritto da entrambi le parti (Amministrazione contraente/Fornitore) da redigere a cura del Fornitore e consegnare all'Amministrazione contraente entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell'attività.

Il Fornitore dovrà ripetere tale attività formativa con cadenza annuale per il Personale designato dall'Amministrazione contraente per tutta la durata del servizio di assistenza tecnica full-risk (ivi compresa l'eventuale attivazione del servizio opzionale di 60 mesi). Si fa presente che nel medesimo arco temporale, in caso di aggiornamento della tecnologia (HW e/o SW), il Fornitore dovrà formare nuovamente il personale senza alcun costo per

l'Amministrazione contraente entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di aggiornamento, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione contraente.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 10.

Art. 7 - Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full-risk

L'Aggiudicatario dovrà assicurare i servizi di seguito descritti.

7.1 Garanzia

Per la fornitura offerta è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.

7.2 Assistenza e manutenzione Full-Risk

L'assistenza e manutenzione "Full-Risk" (di seguito denominata "assistenza full-risk") riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all'uso delle *tecnologie biomediche*, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down-Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà eseguire tali servizi sulle apparecchiature e sui dispositivi accessori ordinati per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, salvo offerta migliorativa presentata in gara, a partire dal collaudo positivo dell'Apparecchiatura e relativi sistemi accessori.

L'assistenza full-risk deve comprendere:

1. Manutenzione preventiva;

2. Manutenzione correttiva;
3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;
4. ed ogni altro onere descritto di seguito.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire tali attività anche da remoto, garantendo un sistema di telediagnosi e tele assistenza, ove questo servizio fosse nella disponibilità del Fornitore.

Tali attività saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbrikante nel manuale d'uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d'arte.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Laddove, nel corso dell'esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle apparecchiature e/o sistemi accessori tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l'Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbrikante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.

Inoltre, personale all'uopo designato dall'Amministrazione contraente potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle

relative certificazioni e la rispondenza dell'attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell'arte), nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature e relativi sistemi accessori.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto (ivi compreso i 24 mesi full risk, salvo offerta migliorativa, rientranti nel prezzo aggiudicato ed il periodo di estensione della manutenzione opzionale a pagamento, se attivato) il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature e relativi sistemi accessori come accertato all'atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

7.2.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature e/o sistemi accessori risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.

Le date previste per gli interventi di verifica periodiche devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Responsabile della

Manutenzione e/o il Responsabile della Tecnologia secondo l'autonoma organizzazione dell'Amministrazione contraente e giustificati da specifiche esigenze tecniche, cliniche ed aziendali.

Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche	Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto
Mensile	± 5 giorni
Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale	± 15 giorni
Annuale e Biennale	± 30 giorni

Tabella 1 - Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica.

Ai fini della determinazione del periodo di tolleranza, l'Amministrazione contraente dovrà tener conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura e/o relativi sistemi accessori non è stata/sono stati resa/i disponibile/i al personale tecnico del Fornitore da parte dell'Amministrazione contraente.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva dovrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

L'attività di verifiche periodiche deve prevedere, con una cadenza almeno annuale, anche la misurazione del consumo energetico effettivo delle apparecchiature in utilizzo routinario, con strumentazione messa a disposizione del Fornitore. I costi per tale attività sono inclusi nel prezzo aggiudicato.

Entro 2 (due) mesi dalla data del collaudo definitivo, l'Aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere il primo Calendario degli interventi delle verifiche periodiche concordato con l'Amministrazione contraente. Questo deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- Data in cui è previsto l'intervento;
- Tempo di inutilizzo dell'apparecchiatura e relativi sistemi accessori necessari per effettuare l'attività di verifica;
- Dettaglio delle attività previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti).

I Calendari successivi al primo, dovranno comunque essere elaborati e consegnati entro e non oltre il 30 agosto dell'anno precedente rispetto all'anno di riferimento del piano stesso, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione contraente.

7.2.2 Manutenzione correttiva

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:

- accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento dell'apparecchiatura;
- individuarne la causa;
- adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza, anche elettrica, dell'apparecchiatura e sistemi accessori (ove applicabile).

Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle apparecchiature e relativi sistemi accessori.

L'intervento di manutenzione correttiva dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento ed il ripristino della funzionalità dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni solari a partire dalla richiesta di intervento per guasto bloccante (impossibilità a trattare i pazienti) ed entro 3 (tre) giorni lavorativi per guasto non bloccante.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.

Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.

Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:

- customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione con numero telefonico e di fax dedicati);
- via e-mail;
- qualunque altra modalità concordata tra le parti (Amministrazione contraente/Fornitore).

Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto delle apparecchiature e relativi accessori (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni, ecc.).

Durante l'intervento di manutenzione correttiva sono compresi tutti i pezzi di ricambio nonché i materiali di usura (ivi compreso es. il tubo radiogeno, la sorgente di energia a radiofrequenza) con la sola esclusione dei materiali di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es. materiale monouso e monopaziente).

Sono esclusi dall'appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d'uso delle apparecchiature e relativi sistemi accessori da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne darà evidenza all'atto dell'intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Responsabile della Tecnologia e/o Manutenzione.

Risoluzione dei guasti

Si definisce:

- tempo d'intervento, o tempo di attivazione dell'intervento, secondo la norma UNI 10144, è "l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale s'inizia l'intervento di manutenzione. È' la somma del ritardo logistico e del ritardo amministrativo".

Il momento in cui il guasto è individuato, nel presente contesto, coincide con il momento in cui è inoltrata la richiesta di intervento tecnico al Fornitore secondo le modalità definite nel paragrafo "Manutenzione correttiva".

- ritardo logistico, secondo la norma la UNI 9910, è il "tempo accumulato durante il quale un'azione di manutenzione non può essere eseguita per la necessità di acquisire le risorse di manutenzione, escludendo qualsiasi ritardo amministrativo".

- ritardo amministrativo, secondo la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione correttiva su un’entità in avaria non è eseguibile a causa di ragioni amministrative”.
- tempo di risoluzione guasto (secondo la “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009) è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato alla Ditta manutentrice ed il momento in cui il guasto è risolto, ossia si verifica il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’attrezzatura”.
- DT (Down Time) ossia Tempo di fermo macchina: è il tempo in cui l’apparecchiatura è ferma per guasto o manutenzione periodica.

Il Fornitore deve intervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento, ed assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio, che deve avvenire comunque entro i tre giorni solari (inclusendo il tempo di intervento, ritardo logistico, ritardo amministrativo e tempo di risoluzione guasto) nel caso di guasto bloccante ovvero 3 (tre) giorni lavorativi in caso di guasto non bloccante. Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a tale tempistica, il Fornitore ne dovrà addurre comprovata evidenza documentale. L’analisi di tali evidenze documentali dovrà essere effettuata congiuntamente al momento della consegna dei report previsti. Sarà compito dell’Amministrazione contraente valutare l’accaduto ed eventualmente applicare le penali per ritardo di risoluzione guasto previste all’art. 10.

Il numero massimo annuo di giorni di fermo macchina (DT) per ciascuna apparecchiatura e relativi sistemi accessori è stabilito in 15 (quindici) giorni lavorativi in cui sono computati anche tutti gli interventi di verifiche periodiche. Si precisa che si intende:

- come giorno lavorativo ogni giorno settimanale ad eccezione della domenica ed i festivi, inoltre tutte le settimane dell'anno sono da intendersi lavorative;
- come giorno lavorativo di fermo macchina, l'interruzione della attività legata al bene di 24 ore solari.

Per la strumentazione e/o sistemi accessori trasportabili, nel caso in cui l'intervento dovesse prevedere lunghi tempi di manutenzione e/o ripristino, ossia maggiori di tre giorni lavorativi, (ad es. invio fantocci al centro di taratura), l'Aggiudicatario è obbligato a fornire muletti sostitutivi per il periodo strettamente necessario al ripristino e/o manutenzione, onde garantire alla Amministrazione contraente la continuità lavorativa. Con la consegna del muletto, l'intervento si considera risolto dal punto di vista delle applicazioni delle penali. Il muletto sostitutivo deve avere caratteristiche prestazionali simili, equivalenti o superiori a quello oggetto dell'intervento e dovrà essere fornito in modo gratuito, con oneri inclusi nel prezzo d'aggiudicazione e nel prezzo dell'eventuale attivazione dell'estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk opzionale a pagamento. In ogni caso l'Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare i beni ritirati e ripristinati entro 90 giorni dall'intervento, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali previste per la manutenzione correttiva.

7.2.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura

Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, "la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite".

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di collaudo con esito positivo.

Successivamente al periodo di assistenza e manutenzione full risk e fino al compimento del decimo anno dalla data di collaudo positivo, il Fornitore garantirà su tutte le

parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la Camera di Commercio.

Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchio, potendo variare in funzione dell'utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di *assistenza tecnica “full-risk”*.

È consentito l'utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per cause di forza maggiore:

- fallimento del Fabbricante delle apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
- apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.

In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione l'impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature.

Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell'espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto. L'eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.

Rapporto di lavoro (RIT)

In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la "descrizione dell'intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione".

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d'Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l'intervento e dal Responsabile della Tecnologia.

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.

Il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:

- Identificazione anagrafica del bene fornito:
 - N. Inventario economale e ingegneria clinica (ove presente)

- Descrizione dell'apparecchiatura/sistema accessoriale (modello, numero di serie, marca)
- Codifica (CND e/o altra codifica) ove applicabile
- Ubicazione
- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Tipologia d'intervento;
- Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
- Periodicità dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- Materiali di ricambio sostituiti;
- Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
- Data ed ora di fine intervento;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;
- I riferimenti normativi applicabili;
- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo 7, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 10.

**Art. 8 - Servizio opzionale: smontaggio, ritiro e smaltimento apparecchiature e relativi accessori ai fini del trattamento R.A.E.E.
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

Le operazioni di smontaggio, trasporto e smaltimento dovranno avvenire nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica applicabili, delle previdenze e cautele suggerite dal fabbricante nel manuale d'uso delle apparecchiature e sistemi accessori. Relativamente al Linac, ad esempio, tali attività dovranno avvenire di concerto con l'Esperto Qualificato

dell'Amministrazione contraente che, dopo lo smontaggio, individuerà le componenti che dovessero risultare ancora attivate (quali il target, i collimatori, parti della guida d'onda e del lettino, etc.).

8.1 Servizio di Smontaggio non conservativo ai fini del ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

L'Amministrazione contraente può richiedere nell'Ordinativo di fornitura il servizio opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra del Linac da sostituire ai fini del ritiro e del trattamento delle apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

Il Fornitore dovrà provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato dall'Amministrazione contraente fornendo tutto quanto occorre per lo svolgimento delle stesse. I tempi per il completamento delle suddette non potranno superare i 5 giorni solari a decorrere dalla messa a disposizione del Linac da smaltire, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione Contraente. L'Amministrazione contraente indicherà, con un preavviso minimo di 10 giorni solari, la data in cui sarà possibile dare inizio alle operazioni di smontaggio dalla quale, peraltro, decorreranno i 5 giorni solari.

Qualora l'Amministrazione contraente richieda tale servizio, la stessa si impegna a corrispondere la somma di € 8.000,00 (ottomila/00 euro) oltre IVA.

Il prezzo è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione: nel prezzo da corrispondere sono ricompresi anche eventuali oneri dovuti al trasporto delle parti ancora attivate. Queste ultime saranno immesse in sacchi di plastica e fatte ritirare come rifiuti radioattivi da Ditta autorizzata. Dovrà essere predisposta una descrizione delle modalità attraverso le quali sarà effettuato l'intervento, indicando la Ditta incaricata del trasporto e quella destinataria del materiale radioattivo; di entrambe dovrà essere fornita

copia delle autorizzazioni necessarie (al trasposto di sostanze radioattive su strada e al ritiro/deposito di materiale radioattivo).

8.2 Servizio di Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E.

Il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ai fini dello smaltimento è un servizio connesso all'intera fornitura delle apparecchiature e dei relativi sistemi accessori (es. non solo del Linac, ma anche TPS, R&V). Esso dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore, qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione.

L'Amministrazione contraente può richiedere tale servizio fino a 60 giorni dalla data del collaudo positivo della fornitura relativa a ciascun ordinativo; peraltro, alla stessa Amministrazione, è riservato il diritto insindacabile di far ritirare e smaltire solo il Linac e/o in parte o in tutto i relativi sistemi accessori da sostituire (es. TPS, R&V, sistemi di dosimetria); gli oneri sono ricompresi nel prezzo aggiudicato.

L'Amministrazione contraente comunicherà al Fornitore la data a partire dalla quale il LINAC e/o relativi sistemi accessori saranno resi disponibili per il ritiro ai fini dello smaltimento, con un preavviso minimo di 5 giorni solari. Il Fornitore dovrà provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato dall'Amministrazione contraente fornendo tutto quanto occorre per lo svolgimento delle stesse, e secondo il cronoprogramma disposto dall'Amministrazione stessa. Le operazioni di ritiro dovranno essere completate entro 5 giorni solari a decorrere dalla data di messa a disposizione di ciascun bene. (Es. se il Linac è disponibile a partire dal 5 giugno ed il TPS è disponibile dal 25 giugno, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a ritirare, rispettivamente, il Linac entro il 10 giugno ed il TPS entro il 30 giugno).

Il Fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) e ss.m.i., recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

Il Fornitore si impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.

I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D. Lgs. 151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature e relativi sistemi accessori oggetto dell'Ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature e/o relativi sistemi accessori da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature e/o sistemi accessori ordinati.

Resta inteso che, alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attività, l'Amministrazione contraente è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo 8, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 10.

Art. 9 - Servizio opzionale: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 60 mesi

L'Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere l'estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 60 mesi successivi ai primi 24 mesi (salvo offerta migliorativa presentata in gara), alle medesime condizioni fissate all'articolo 7 del presente Capitolato Speciale.

L'estensione può essere attivata entro i primi 24 mesi (salvo offerta migliorativa presentata in gara) inclusi nella fornitura ad un costo percentuale pari al 10% del prezzo complessivo della singola apparecchiatura e relativi sistemi accessori aggiudicati corrispondente all'ordinativo di fornitura emesso delle singole Amministrazioni contraenti.

Il prezzo del servizio per ulteriori 60 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione ed è espresso in termini percentuali. Più precisamente, il prezzo è dato applicando la suddetta percentuale (10%) sul prezzo unitario offerto, IVA esclusa, per l'apparecchiatura e relativi sistemi accessori acquisiti.

L'importo così ottenuto è il costo per il servizio di assistenza e manutenzione full-risk per 12 mesi. Tale importo annuale va moltiplicato per 5 per aversi l'importo complessivo per il servizio per 60 mesi.

Nel caso di richiesta di attivazione del servizio, oltre alla seduta di formazione del personale prevista per la prima installazione dell'apparecchiatura, il Fornitore dovrà garantire, per i successivi 60 mesi, una seduta di formazione del personale con cadenza annuale per un totale di 5 sedute. La formazione potrà prevedere, oltre alle tematiche riportate nell'art. 6 del presente Capitolato, anche le istruzioni in caso di aggiornamenti software/hardware e quant'altro necessario per l'aggiornamento professionale.

Si precisa che l'Amministrazione Contraente potrà richiedere l'attivazione di tale servizio opzionale per:

- il solo LINAC

• il LINAC ed uno o più dei sistemi accessori ricompresi nella fornitura stessa, senza che l'Aggiudicatario possa rivendicare nulla né richiedere maggiori compensi (ad esempio, l'Amministrazione contraente può richiedere l'attivazione di tale servizio per il combinato del sistema LINAC e TPS ed escludere ad es. i sistemi di immobilizzazione: in questo caso la percentuale del 10% si calcola sul solo costo di aggiudicazione di gara del combinato Linac e TPS e non sull'intera fornitura ordinata).

Art. 10 - Livelli di Servizio e Penali

Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal presente CSA.

Le Amministrazioni contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla So.Re.Sa. le eventuali inadempienze del Fornitore relative al proprio ordinativo di fornitura al fine dell'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo. Inoltre, So.Re.Sa. comunque potrà verificare mediante autonome iniziative i livelli di servizio erogati dal Fornitore ed applicare le penali.

Le penali saranno applicate singolarmente e cumulativamente da parte delle Amministrazioni contraenti rispetto al proprio ordinativo di fornitura.

Le penali saranno applicate singolarmente e cumulativamente da parte So.Re.Sa. rispetto sia a ciascun ordinativo di fornitura sia rispetto all'interezza dell'appalto.

In caso di inadempienza relativa ai termini di consegna ed installazione di cui all'art. 4, al Fornitore verrà applicata una penale pari a l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso delle singole Amministrazioni contraenti per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno.

Nel caso di esito non positivo del collaudo nei termini indicati all'art. 5, al Fornitore verrà applicata una penale pari a l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso delle singole Amministrazioni contraenti per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'Aggiudicatario, salvo il maggior danno.

In caso di inadempienza relativa alla mancata attività di formazione entro i termini di cui all'art. 6, verrà applicata al Fornitore una penale pari ad €500.00 (cinquecento//00) per ogni giorno solare di ritardo. Inoltre, per il ritardo nella consegna all'Amministrazione contraente del Verbale di avvenuta formazione, verrà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari a €100.00 (cento//00).

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art. 7 in ordine a:

- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Tempo di risoluzione guasti;

verrà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il numero di giorni di fermo macchina (DT) per Linac o singolo sistema accessoriale (es. TPS, R&V, sistemi di dosimetria e controlli di qualità) sia superiore a 15 *annui*, comprensivi anche dei giorni relativi alle verifiche periodiche, verrà applicata al

Fornitore una penale giornaliera pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno.

Nel caso in cui il totale dei giorni di fermo macchina (DT) di cui sopra, ottenuto sommando il numero di giorni di fermo per il linac e sistemi accessori relativi al singolo ordinativo di fornitura, sia superiore a 30 *annui*, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso, per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno.

Per "*annui*" si intende ogni 365 giorni solari a decorrere dal collaudo positivo.

Nel caso di fornitura di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto dall'art. 7, al paragrafo "Pezzi di ricambio", verrà applicata una penale 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso dell'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempienza relativa ai termini del servizio opzionale di Smontaggio e trasporto al piano del Linac già presenti nelle Amministrazioni contraenti di cui all'art.8, verrà applicata al Fornitore per ogni giorno solare di ritardo una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempienza relativa ai termini del servizio opzionale di smaltimento dei beni già presenti nelle Amministrazioni contraenti di cui all'art.8, verrà applicata al Fornitore per ogni giorno solare una penale pari a al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso dell'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La tabella 2 sintetizza quanto sopra riportato per una più agevole lettura.

Art. CSA	Valore standard	Determinazione della penale
Consegna (art.4)	Consegna in 90 gg solari, salvo offerta migliorativa, a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura.	1% dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno.
Installazione (art. 4)	Installazione entro 60 gg, salvo offerta migliorativa, a decorrere dalla data di messa a disposizione effettiva delle aree/locali ovvero dalla data di consegna effettiva dei beni al destinatario, secondo i termini indicati nell'art.4	1% dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno
Collaudo (art. 5)	Collaudo entro 15 gg successivi alla data di fine installazione, salvo diversa motivata disposizione dell'Amministrazione contraente	1% dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso dall'Amministrazione contraente per ogni giorno solare di ritardo imputabile al Fornitore, salvo il maggior danno.
Formazione (art. 6)	Pe mancata attività di formazione entro i termini indicati nell'art. 6	€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno.
	Per ritardo nella consegna all'Amministrazione contraente del Verbale di avvenuta formazione	€ 100,00 per ogni giorno solare di ritardo
Garanzia ed assistenza tecnica Full-risk (art. 7)	Manutenzione correttiva: tempo di risoluzione guasti	0,3% dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno solare di ritardo superiore a 3 gg solari in caso di guasto bloccante ovvero 3 giorni lavorativi in caso di guasto non bloccante.
	Pezzi di ricambio secondo i termini dell'art. 7	0,3% dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

	Giorni di fermo macchina (DT) per ciascun LINAC o ciascun sistema accessoriale superiori a 15 annui, comprensivi anche dei giorni relativi alla verifiche periodiche	0,3‰ dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno solare di fermo macchina superiore ai 15 annui.
	Giorni di fermo macchina (DT) cumulativi superiori a 30 annui, comprensivi anche dei giorni relativi alla verifiche periodiche	0,3‰ dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno solare di fermo macchina superiore ai 30 annui.
Smontaggio e trasporto al piano (art. 8.1)	Smontaggio e trasporto al piano delle apparecchiature in uso nelle Amministrazioni contraenti in 5 giorni a partire dalla data di messa a disposizione delle aree/locali per il servizio richiesto	1‰ dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
Servizio di ritiro dei rifiuti di RAEE (art. 8.2)	Ritiro dei "beni" entro 5 giorni dalla data di messa a disposizione delle stesse da parte dell'Amministrazione contraente di cui all'art.8	0,3‰ dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno

Tabella 2 – Tabella riepilogativa dell'art. 10

ALLEGATO B/ 1 Caratteristiche tecniche minime.